

CAPITOLATO D'ONERI PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERIODO 1/1/2018 – 31/12/2022

COMUNE DI BARGA

Provincia di Lucca

CAPITOLATO D'ONERI PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente Capitolato d'Oneri regola i rapporti contrattuali della concessione del servizio di:
 - riscossione ed accertamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 507/93 e successive modificazione ed integrazioni e materiale servizio delle pubbliche affissioni;
 - servizio di accertamento e riscossione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche di cui al Capo II del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Tutti i servizi oggetto della concessione dovranno essere svolti e disimpegnati conformemente alle leggi vigenti ed ai regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi ed esecutivi a tutti gli effetti ed applicando le tariffe regolarmente deliberate dal Comune.

ART. 2

DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata della concessione è di anni 5 a decorrere presumibilmente dalla data del 01/01/2018. La scadenza è fissata nel 31/12/2022.
2. Alla scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza l'obbligo di disdetta.
3. E' escluso il rinnovo tacito del contratto.

ART. 3

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MINIMO GARANTITO

1. Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo, con obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.
2. L'aggio per il concessionario è stabilito nella misura quale risulta dalla gara.
3. Detto aggio è rapportato:
 - all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni e relativi accessori, ad eccezione delle maggiorazioni di cui all'art. 22, c. 9, del D. Lgs. 507/93 da intendersi attribuite interamente al concessionario.
 - all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche ed alla tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
4. La misura dell'aggio posto a base di gara è pari:
 - al 25,00% per imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni ;
 - al 22,00% per la tassa occupazione suolo pubblico permanente e temporanea.

Il canone minimo annuo garantito a favore del Comune è stabilito nelle seguenti misure:

- euro 20.000 per l'imposta comunale di pubblicità e diritti pubbliche affissioni
- euro 35.000 per la tassa occupazione temporanea e permanente spazi ed aree pubbliche.

Il canone minimo annuo garantito a favore del Comune non è frazionabile in trimestri e deve essere eventualmente corrisposto a congruaggio con la scadenza prevista per il 4° trimestre di ogni anno.

5. L'aggio deve essere calcolato sui compensi lordi ed è da intendersi in corrispettivo di tutti gli obblighi assunti ed a compenso di qualsiasi spesa inerente l'organizzazione che l'impresa concessionaria dovrà darsi.

ART. 4

REVISIONE DELLA TARIFFA E DELLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TOSAP

1. Il corrispettivo resterà invariato per tutto il periodo della durata del contratto e non sarà soggetto ad alcuna revisione, fatta salva la facoltà della stazione committente di provvedere al ragguaglio dell'aggio in aumento o diminuzione, qualora, vigente il contratto, si verificassero, a seguito di provvedimenti legislativi e/o regolamentari, variazioni superiori al 10% delle tariffe.
2. Qualora provvedimenti legislativi dovessero determinare una variazione delle entrate, le condizioni saranno rinegoziate mediante accordo tra le parti.

ART. 5
OBBLIGHI PARTICOLARI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario, con il presente capitolato, si obbliga in particolare a:

- a) applicare il Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- b) applicare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera di consiglio comunale n. 39 del 30.6.1994 e successive modificazioni ed il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di consiglio comunale n. 36 del 30.6.1994 e successive modificazioni;
- c) applicare le tariffe approvate dalla Amministrazione Comunale;
- d) diventare titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore, assumendo la veste di Funzionario Responsabile anche ai fini del Processo Tributario. Il concessionario potrà farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio Procuratore Speciale;
- e) designare un funzionario responsabile, cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione così come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 507/93;
- f) agire per mezzo di un rappresentante, se necessario, munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall'art. 7 e dall'art. 10 del D.M. 11/9/2000 n. 289. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio e può essere designato funzionario responsabile ai sensi del comma precedente;
- g) trasmettere, tramite il rappresentante, all'Amministrazione Comunale, entro il mese di gennaio di ciascun anno, una relazione dettagliata del servizio, relativa all'attività svolta nell'anno precedente dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata ed i risultati conseguiti, nonché le proposte da sottoporre all'Amministrazione per le programmazioni future, e a trasmettere altresì, con cadenza semestrale, relazioni sull'andamento dell'attività in corso.
- h) designare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
- i) designare inoltre il Responsabile della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.
Le designazioni dei responsabili di cui ai commi e), f), g) e h) debbono essere comunicate all'Amministrazione comunale alla data di attribuzione del servizio ed entro otto giorni dalla loro sostituzione;
- j) portare a termine le procedure già iniziate comprese l'effettuazione di affissioni per le quali siano già stati corrisposti i diritti alla precedente gestione;

- k) ricevere e rispondere agli eventuali reclami degli utenti;
- l) effettuare la manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni come indicato all'articolo 8 del presente capitolato;
- m) sostenere gli eventuali canoni, corrispettivi o oneri fiscali relativi agli impianti delle pubbliche affissioni;
- n) gestire il servizio di accertamento e di riscossione della imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della TOSAP secondo le norme legislative e regolamentari vigenti;
- o) fornire idonea comunicazione al Comune al fine di poter gestire al meglio eventuali rapporti con i contribuenti interessati;
- p) inviare annualmente al domicilio dei contribuenti, soggetti all'imposta di pubblicità ed alla TOSAP, almeno 30 giorni prima della scadenza previste dai regolamenti o da altra idonea disposizione dell'Ente, il modulo di conto corrente compilato con gli importi richiesti unitamente all'indicazione degli oggetti di imposta e tassa con precisa indicazione delle sanzioni in caso di omesso o ritardato versamento e dei riferimenti dello sportello di cui all'articolo 14 (ubicazione, fax, telefono, posta elettronica);
- q) ricevere e registrare le dichiarazioni di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 507/93;
- r) costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, trasmettendo copia di tale archivio al Comune entro il 30 marzo di ogni anno e comunque alla scadenza od alla decadenza della concessione, con descrizione dei tracciati;
- s) condurre con cadenza annuale un censimento generale di tutte le posizioni tassate e tassabili;
- t) compiere le prestazioni ed adempiere alle prescrizioni di cui al presente capitolato;
- u) fornire supporto e proposte relative alla determinazione del piano degli impianti e modifiche regolamentari;
- v) presentare il Conto Giudiziale ai sensi del combinato disposto dall'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 112 del 13 aprile 1999 e dall' art. 93 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- w) segnalare alla Polizia Municipale tutte le presunte violazioni rilevate per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

ART. 6

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVAMENTE AL PERSONALE

1. Il concessionario ha l'obbligo di disporre di personale in misura tale da garantire il regolare funzionamento del servizio, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive in conformità ai contratti collettivi di lavoro del ramo. Il

concessionario provvede a proprie cure e spese alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

2. Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione.

3. Il concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

4. Deve informare il personale addetto delle necessità di adottare le particolari misure di sicurezza per lo svolgimento dei lavori in posizione disagiate, secondo le prescrizioni di legge;

5. Deve fornire, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, al personale destinato al servizio un visibile segno di riconoscimento con il nome della ditta e le generalità personali;

6. Deve manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti del Comune stesso da parte dei dipendenti del Concessionario ai sensi dell'articolo 1.676 del Codice Civile e così come si obbliga a manlevare il Comune da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi (persone o cose) dovessero subire a causa del proprio servizio.

7. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovesse derivare al Concessionario ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione del servizio.

8. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico, ovvero in solido con il committente Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune, e di ogni indennizzo.

9. Il Concessionario, all'inizio della gestione, dovrà trasmettere al Comune i dati identificativi del personale incaricato per l'espletamento del servizio.

10. In sede di vigenza contrattuale il Concessionario è tenuto a comunicare tutte le eventuali variazioni attinenti il personale.

11. Al servizio dovrà essere adibito personale idoneo all'espletamento dello stesso; il Comune avrà la facoltà di chiederne la sostituzione, quando concorrano motivi che a proprio insindacabile giudizio lo richiedono. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

12. Tutti i servizi oggetto della presente concessione sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati.

ART.7
RECUPERO DELL'EVASIONE

1. Il concessionario deve attuare il programma di recupero dell'evasione presentato in sede di gara, con le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dalle Amministrazioni e concordandone con le stesse modalità e tempi di realizzazione.

ART. 8
**MANUTENZIONE DEGLI ESISTENTI IMPIANTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E
NUOVI IMPIANTI**

1. Il Concessionario, previa verifica in contraddittorio con il Comune sullo stato degli impianti, prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di consegna del servizio, il cui elenco verrà fornito dal Servizio Tributi, insieme all'elenco degli impianti considerati in pessimo stato, la cui sostituzione, non potendosi procedere a manutenzione, spetterà al concessionario.

2. Il concessionario provvede a sostituire gli impianti in cattivo stato e ad effettuare tutte le manutenzioni necessarie per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale (impianti affissionistici installati nel territorio comunale pari a n. 70).

3. Per l'intera durata del contratto, il concessionario provvede, a propria cura e spesa, alla manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni in modo da garantirne la efficienza e la sicurezza, nonché il decoro dell'ambiente cittadino.

4. Il Concessionario dovrà altresì provvedere a proprie spese all'installazione dei nuovi impianti, ed attrezzature necessarie per coprire la disponibilità di ulteriori spazi che saranno determinati dal Comune previa stipula di apposito protocollo d'intesa.

5. Gli eventuali canoni o tasse, dovuti per l'occupazione di spazi od aree relative alle installazioni di impianti, sono a carico del Concessionario qualora gli impianti medesimi insistano su proprietà diversa da quella del Comune.

ART. 9
AVVISI AL PUBBLICO

1. Tutti i manifesti ed avvisi che il concessionario intenda pubblicare nell'interesse del servizio devono essere preventivamente visionati dal responsabile del servizio finanziario o del servizio tributi del Comune.

ART. 10
SERVIZI GRATUITI

1. La Ditta concessionaria si impegna a provvedere a proprio carico a tutte le affissioni dei manifesti dell'Amministrazione comunale di Barga.
2. La Ditta concessionaria si impegna altresì a provvedere a tutte le affissioni del Comune e delle autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/93.
3. La Ditta stessa è impegnata ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dal D.Lgs. 507/93 e dal regolamento comunale.

ART. 11
REGOLE PER LA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Per tutte le operazioni attinenti ai servizi dati in concessione il concessionario deve servirsi di bollettari e registri, a sue spese, i quali, prima di essere posti in uso, devono essere trasmessi al Comune per le necessarie bollature e vidimazioni. Presso il Comune sarà tenuto apposito registro dal quale risulteranno i registri e bollettari riconsegnati al concessionario.
2. I bollettari consunti dovranno essere consegnati al Comune, al termine di ogni esercizio, per consentire le opportune verifiche e controlli.

ART. 12
MODALITA' DI VERSAMENTO AL COMUNE DELLE SOMME INCASSATE

1. Per ogni tipologia di entrata in riscossione è attivato un conto corrente postale intestato al Comune; i soggetti passivi dell'imposta comunale di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tosap, devono effettuare i versamenti direttamente su tali conti correnti postali. Al concessionario viene data la possibilità da parte del Comune di accedere in consultazione ai suddetti conti correnti postali per la relativa rendicontazione.
2. Il concessionario versa alla Tesoreria Comunale o sui conti correnti postali dedicati, a scadenze trimestrali posticipate, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre, l'ammontare delle riscossioni eventualmente effettuate non sui c/c postali (es. contante etc) e quindi non già riversate al Comune tramite il sistema di cui al comma 1.
3. Il concessionario, previa presentazione del rendiconto delle riscossioni trimestrali di cui al successivo art. 13, fattura l'aggio di sua competenza. La quota di aggio di spettanza del concessionario sarà pagata dal Comune ogni trimestre tramite mandato di pagamento entro il mese successivo a quello di presentazione del rendiconto citato.

ART. 13
RENDICONTI CONTABILI

1. Alla fine di ogni trimestre ed entro il termine di 20 giorni coincidente con il versamento delle rate trimestrali di cui al comma 2 dell'art. 12, il concessionario deve presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel periodo precedente evidenziando:
 - a) L'importo lordo riscosso per ciascuna entrata in concessione (Imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, TOSAP permanente, TOSAP temporanea) distinto per ciascuna modalità di pagamento (c/c postale, contante etc.)
 - b) L'aggio dovuto distinto per ciascuna entrata in concessione (Imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, TOSAP permanente, TOSAP temporanea);
2. Ogni eventuale ritardo nel versamento darà diritto al Comune di percepire un'indennità di mora pari al tasso d'interesse legale maggiorato di tre punti percentuali.
3. Il Responsabile del settore economico-finanziario del Comune, il Responsabile del Servizio tributi, i dipendenti del Comune da essi appositamente delegati ed il Revisore del Comune avranno sempre libero accesso agli uffici della ditta concessionaria e potranno esaminare i registri, i bollettari di servizio, e quant'altro possa giovare allo completa conoscenza dell'andamento del servizio, nonché richiedere tutte le informazioni del caso. Il concessionario è tenuto a riscontrare i rilievi effettuati, dai su indicati soggetti, nel termine di venti giorni dalla comunicazione relativa ai medesimi.
4. Il funzionario responsabile della ditta concessionaria dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno, anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni.
5. Il concessionario risponde di tutto quello che, in più o in meno, fu riscosso, pur conservando per il meno il diritto al recupero. I registri ed i bollettari saranno restituiti al Comune al termine della gestione e resteranno di proprietà del Comune, non saranno più resi al concessionario salvo i diritti di quest'ultimo a consultarli o ad farsene copia.

ART. 14
ALTRE NORME RELATIVE AL SERVIZIO

1. Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio, per tutta la durata della concessione, nel territorio del Comune di Barga e dovrà disporre, nell'ambito della circoscrizione territoriale del comune stesso, di un apposito ufficio situato in posizione centrale, decorosamente arredato e dotato di telefono, fax ed indirizzo e-mail, al quale l'Amministrazione Comunale ed i propri Settori e/o Uffici potranno rivolgersi nell'orario corrispondente a quello degli Uffici Pubblici Comunali e presso il quale i contribuenti potranno effettuare le operazioni relative al servizio, oggetto del

presente capitolato. Il concessionario dovrà comunque garantire l'apertura al pubblico dell'ufficio locale nei periodi di scadenza del pagamento dei tributi permanenti (Tosap e ICP) per fornire tutte le informazioni che i contribuenti dovessero richiedere.

2. Il concessionario del servizio dovrà prevedere la presenza nell'ufficio locale di personale sufficiente a garantire una gestione altamente qualitativa.

3. Gli uffici dei Comuni competenti, che rilasciano le concessioni e le autorizzazioni od adottano provvedimenti riguardanti le occupazioni del suolo pubblico, dovranno trasmettere copia degli atti al Concessionario per ogni verifica di propria competenza.

4. Il servizio di vigilanza municipale fornirà, nell'ambito delle proprie competenze, la massima assistenza, ogni qualvolta si rendesse necessario, a richiesta del Concessionario.

ART. 15

SPESE DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. Tutte le spese per il servizio oggetto della concessione e per la stipulazione del relativo contratto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a completo carico del Concessionario e così a titolo esemplificativo quelle per stampati, cancelleria, tutto il materiale necessario per il regolare funzionamento del servizio, affitto locali, luce, riscaldamento, personale, tasse di ogni specie che in corso di contratto venissero applicate.

ART. 16

RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario risponderà direttamente di tutte le infrazioni, tenendo sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere verso terzi in pendenza del servizio stesso.

2. Il concessionario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività di gestione, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto o compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni qualsiasi responsabilità civile e penale.

A tal fine il concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza per responsabilità civile derivante dall'effettuazione del servizio in oggetto con Compagnia assicuratrice di primaria importanza, entro la data fissata per la consegna del servizio, secondo condizioni e massimali congrui, comunque non inferiori ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per danni a cose e persone. Copia della predetta polizza, dovrà essere consegnata unitamente alla cauzione all'Ufficio Tributi del Comune, prima della stipula del contratto.

3. Nella gestione il concessionario dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti, già emanati e che il Comune si riserva di emanare in conseguenza di provvedimenti legislativi inerenti la riscossione delle singole imposte e tasse e dei diritti annessi.
4. Per le controversie di competenza del Tribunale Ordinario, il Foro competente sarà quello del Comune concedente.

ART. 17

SOGGETTO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La ditta aggiudicataria dovrà identificare una persona fisica, nominandola responsabile del tributo. Tale soggetto:
- cura tutte le operazioni necessarie all'acquisizione dell'entrata tributaria (riscossione, controllo, verifica e accertamento);
 - sottoscrive le richieste, gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ogni atto che abbia rilevanza verso i contribuenti;
 - cura il contenzioso tributario;
 - dispone i rimborsi;
 - esercita l'autotutela;
 - cura ogni altra attività disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

ART. 18

CAUZIONE

1. Il concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, apposita idonea garanzia per tutta la durata del contratto, di importo pari al 10% del valore del contratto, attraverso polizza fidejussoria o assicurativa "a prima richiesta" incondizionata rilasciata da Istituti bancari o assicurativi a ciò autorizzati.
2. L'importo della cauzione s'intende ridotto della metà per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
3. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune procede ad esecuzione sulla cauzione.
4. La diminuzione della cauzione comporta l'obbligo del reintegro da parte del concessionario. In difetto, il concessionario dovrà provvedere nel termine di quindici giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.

5. La precitata cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto e verrà restituita all'Impresa.

ART. 19 SANZIONI

1. L'irregolarità o la negligenza nel servizio, verranno punite, quando non diano motivo a più grave provvedimento, con l'applicazione di sanzioni amministrative da graduarsi, a seconda della gravità, da euro 51,65 a euro 516,46 cadauna. L'importo verrà prelevato dal deposito cauzionale e la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla reintegrazione del medesimo entro il termine fissato dal Comune. Le sanzioni saranno applicate con semplice notifica scritta, denunciante il fatto accertato, senza altro provvedimento amministrativo o legale.

2. Sarà facoltà del Comune dichiarare decaduto il concessionario a norma del successivo art. 24 senza espletamento di alcuna formalità e senza che la ditta concessionaria possa vantare diritti di sorta, qualora le penalità applicate non servissero a rendere il servizio regolare oppure la cauzione non venisse reintegrata nel termine stabilito.

ART. 20 DIVIETI ED EVENTUALE RICORSO A TERZI

1. È vietata qualsiasi forma di sub-affidamento del servizio. Al Concessionario è fatto divieto di cedere od attribuire, anche in forma parziale, ad altri soggetti la concessione del servizio, senza il preventivo assenso del Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese al Comune medesimo.

ART. 21 RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E DELLA BANCA DATI

1. Alla scadenza del contratto od alla data della sua eventuale risoluzione anticipata, il concessionario riconsegna al Comune, in piena efficienza e manutenzione, gli impianti delle pubbliche affissioni presi in consegna all'inizio della concessione e relative aggiunte.

2. Il concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, derivanti da cattiva manutenzione. Alla scadenza del contratto od alla data della sua eventuale risoluzione anticipata, la proprietà di diritto di tutti i quadri, cartelli, stendardi e di ogni altra installazione immessa in servizio nel corso della concessione, viene devoluta al Comune, senza corresponsione al concessionario di alcun compenso o indennità.

3. Alla scadenza del contratto od alla data della sua eventuale risoluzione anticipata, il concessionario consegna al Comune copia dell'archivio. La restituzione delle banche dati su supporto elettronico dovrà avvenire secondo il tracciato record indicato dal Comune.
4. A garanzia di tali obbligazioni, la cauzione viene svincolata solo successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti, previa attestazione in ordine alla assenza di danni da effettuarsi da parte del tecnico comunale, in contraddittorio con il concessionario.

ART. 22

ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione, mentre sarà abilitato a portare a compimento le procedure relative a tutti gli atti già notificati, in corso di vigenza contrattuale, riscuotendo gli importi relativi e trattenendo l'aggio di competenza.

ART. 23

VARIAZIONI E RECESSO

1. Nei limiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze. Integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.
2. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative, i servizi oggetto della concessione mutino la loro consistenza o non vengano più affidati in concessione o aboliti, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla modifica dei rapporti contrattuali per adeguarli alle nuove condizioni, dimensionandoli alle mutate esigenze, sino al recesso di pieno diritto dallo stesso, senza che il concessionario possa avanzare pretese.
3. Nel caso in cui il Comune decidesse di passare, nel corso della durata della concessione, all'applicazione del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) e/o del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) la concessione si intende confermata sino alla sua naturale scadenza.

ART. 24

DECADENZA

1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dagli artt. 11 e 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289.
2. In caso di decadenza nel corso della concessione, il Comune avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio.
3. In caso di decadenza il Comune incamererà l'intero importo della cauzione.

4. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara.

ART. 25

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Per patto espresso tutto quanto previsto nel presente Capitolato e nei documenti di gara ha carattere essenziale ed inderogabile e pertanto la violazione delle disposizioni contenute nel presente Capitolato potranno essere valutate ai fini della risoluzione del contratto a sensi dell'art.1453 e seguenti del Codice Civile.

2. Fermo restando l'ipotesi di decadenza di cui al precedente art. 24, il Comune, anche in presenza di un solo grave inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 15 giorni dalla richiesta del Comune;
- b) mancata costituzione della sede comunale come previsto al precedente art. 14;
- c) interruzione del servizio senza giusta causa;
- d) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato.

3. In caso di risoluzione del contratto nel corso della concessione, si applicano le disposizioni previste ai commi 2, 3 e 4 del precedente art. 21.

ART. 26

OBBLIGO RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE E NORME ANTICORRUZIONE

1. **Codice Comportamento.** Il concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà sottostare agli obblighi derivanti dall'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e del Codice di comportamento aziendale, approvato con deliberazione Giunta Municipale n. 6 del 14.01.2014; la violazione di tali obblighi costituirà causa di risoluzione del contratto di appalto.

2. **Norme Anticorruzione.** Ai sensi dell'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, in caso di aggiudicazione, al momento della stipula del contratto di appalto, il contraente dovrà attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 27
TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario assumerà, a pena di nullità assoluta del contratto, tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13.08.2010 n. 136.

ART. 28
RINVIO ALLE NORME GENERALI

1. Per quanto non espressamente indicato o richiamato nel presente capitolato, si farà riferimento alle norme e disposizioni vigenti.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
D.ssa Giulia Pieroni

Il presente documento informatico è munito di firma digitale certificata ai sensi del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82

RESPONSABILE CUC
Dott. Fabrizio Salani